



# SEGRETERIA GENERALE

## **RACCOLTA DEGLI STATUTI E REGOLAMENTI IN VIGORE NEL COMUNE DI AREZZO**

**REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DEI  
CONTRIBUTI DERIVANTI DAGLI ONERI DI  
URBANIZZAZIONE SECONDARIA PER "EDIFICI DI  
CULTO ED ALTRI EDIFICI PER SERVIZI  
RELIGIOSI" E PER "CENTRI CIVICI E SOCIALI  
ATTREZZATURE CULTURALI E SANITARIE".**

**ULTIMA MODIFICA APPROVATA CON DELIBERA DI  
CONSIGLIO COMUNALE N. 105 del 14.11.2019.**

**Comune di Arezzo**

**REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI  
DERIVANTI DAGLI ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA  
PER “EDIFICI DI CULTO ED ALTRI EDIFICI PER SERVIZI  
RELIGIOSI” E PER “ CENTRI CIVICI E SOCIALI ATTREZZATURE  
CULTURALI E SANITARIE”.**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 28/03/2011  
modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

## INDICE

- Art 1.       Ambito di applicazione
- Art 2.       Indirizzi annuali
- Art 3.       Determinazione degli importi introitati e percentuali attribuite
- Art 4.       Tipologie di intervento ammesse a contributo
- Art 5.       Soggetti beneficiari del contributo
- Art 6.       Avviso pubblico, domande e documentazione
- Art 7.       Criteri per l'assegnazione dei contributi
- Art 8.       Procedure per l'assegnazione ed erogazione dei contributi
- Art 9.       Decadenza, revoca e archiviazione
- Art 10.      Disposizioni finali e transitorie

ART. 1  
AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento disciplina i criteri di utilizzazione delle somme introitate, relative **agli oneri di urbanizzazione secondaria di cui al DPR n. 380/2001 e LR Toscana n. 65/2014**, nonché le procedure di assegnazione e di erogazione dei contributi, per la realizzazione di opere su immobili destinati a “Edifici di culto ed altri Edifici per Servizi Religiosi” e per i “Centri Civici e Sociali Attrezzature Culturali e Sanitarie” ai sensi **dell'art. 184, comma 4° della medesima L.R. n. 65/2014.**

ART. 2  
INDIRIZZI ANNUALI

Ogni anno, con specifica deliberazione, la Giunta Comunale **tenuto conto delle disponibilità di bilancio, può finanziare l'importo dei contributi da concedere** entro i limiti percentuali di cui all'art. 3.

Tale deliberazione si riferisce alle somme risultanti dal rendiconto di cui al successivo art.3. Con la stessa deliberazione la Giunta può fissare criteri ed indirizzi per l'individuazione dei soggetti **richiedenti** e delle opere **eseguite o da eseguire suscettibili di accesso** ai contributi.

Con la medesima deliberazione la Giunta stabilisce altresì se e con quali modalità accantonare per le stesse finalità **negli esercizi successivi** le somme che, pur destinate a tali contributi, non risultassero assegnate, venissero revocate per l'inadempienza ai sensi del presente regolamento **oppure fossero, per qualsiasi motivo, oggetto di rinuncia da parte degli assegnatari.**

ART. 3  
DETERMINAZIONE DEGLI IMPORTI INTROITATI E PERCENTUALI ATTRIBUITE

Con il bilancio preventivo di ciascun esercizio sono istituiti gli appositi capitoli di spesa, con stanziamento pari alle entrate effettivamente introitate a titolo di urbanizzazione secondaria nell'esercizio precedente e derivanti dagli oneri di urbanizzazione secondaria, così computati:

- L'intera quota relativa agli oneri di urbanizzazione secondaria inerenti i permessi di costruire **le segnalazioni certificate di inizio attività (S.C.I.A.) e le comunicazioni di inizio lavori asseverate (C.I.L.A.) ai sensi del DPR n. 380/2001 e LR Toscana n. 65/2014.**
- Il 40% degli oneri concessori inerenti i condoni edilizi di cui alle leggi n. 47/1985, 724/1994, 326/2003 ed alla L.R. 53/2004.

Per gli “ Edifici di culto e gli altri Edifici per Servizi Religiosi”, in funzione delle particolari finalità cui sono destinate le opere, la cui realizzazione compete ordinariamente a soggetti diversi dal Comune, è stabilita la quota minima del 3% e la quota **massima** del **10,00%** degli oneri di urbanizzazione secondaria introitati annualmente. Il 95% della quota è riservata alla Chiesa Cattolica, la parte residua alle altre confessioni religiose.

Per i “Centri Civici e Sociali Attrezzature Culturali e Sanitarie”, la cui realizzazione compete ordinariamente sia al Comune che a soggetti diversi, è stabilita la quota minima del 3% e la quota **massima** del **9,00%** degli oneri di urbanizzazione secondaria introitati annualmente.

#### ART. 4

##### TIPOLOGIE DI INTERVENTO AMMESSE A CONTRIBUTO

Le risorse di cui sopra, potranno essere utilizzate per nuovi interventi o interventi sul patrimonio edilizio esistente, **compreso le opere di manutenzione ordinaria di cui alla Tabella A del D. Lgs n. 222/2019 e al Glossario pubblicato in G.U. 81 del 07/04/2018 riferite a: interventi sulle coperture, rifacimento di intonaci e infissi, adeguamento impianti tecnologici, installazione pannelli solari e fotovoltaici, sistemazioni spazi esterni**, da effettuare nell’ambito del territorio comunale.

Non sono finanziabili le spese per l’arredo dei locali, per l’acquisto di mobili, attrezzature d’ufficio e simili, per attrezzature aventi carattere provvisoriale e non permanente, e quelle relative a notule professionali.

Le tipologie di intervento sopra descritte devono essere conformi agli strumenti urbanistici ed alla normativa edilizia vigente, ed eseguite con regolare atto abilitativo.

**Per le opere sottoposte a C.I.L.A. dovrà essere necessariamente prodotto apposita asseverazione attestante la legittimità dell'unità immobiliare su cui è previsto l'intervento al pari di quanto previsto dalla normativa per le S.C.I.A. e i Permessi di Costruire.**

Ogni singolo intervento è ammesso una sola volta ai contributi di cui al presente regolamento, ad eccezione delle opere realizzate per stralci funzionali, che potranno essere ammesse a contributo anche in più esercizi, per diverse tipologie di intervento.

Laddove i singoli interventi usufruiscano di altri tipi di finanziamento, il richiedente dovrà indicare dettagliatamente il soggetto finanziatore e l’entità del contributo.

**Per gli interventi che abbiano usufruito di altri tipi di finanziamento e/o contribuzioni pubbliche, la richiesta di contribuzione può essere presentata per la parte residua non finanziata;**

**Ciascun intervento in ogni caso non potrà ottenere, ai sensi del presente regolamento, un contributo superiore al 40% (quaranta per cento) del costo complessivo risultante dal computo metrico allegato alla domanda.**

#### ART. 5

## SOGGETTI BENEFICIARI DEL CONTRIBUTO

Per “CHIESE ED ALTRI EDIFICI PER SERVIZI RELIGIOSI”, sono da intendersi, oltre agli immobili destinati al culto e loro pertinenze, la canonica e gli immobili per l’esercizio delle attività connesse, nonché le attrezzature per attività educative, culturali, sociali, e ricreative, situate nelle adiacenze o comunque connesse con queste.

Per la Chiesa Cattolica le richieste di contributo sono avanzate dalle autorità Ecclesiastiche Diocesane.

Per le altre confessioni religiose, le richieste sono avanzate dalle **rappresentanze** ufficiali per le stesse riconosciute dallo Stato Italiano.

Per “CENTRI CIVICI E SOCIALI, LE ATTREZZATURE CULTURALI E SANITARIE”, si intendono, oltre gli immobili destinati a tali attività e loro pertinenze, le attrezzature per attività educative, culturali, sociali e ricreative situate nelle adiacenze o comunque connesse con queste.

Le richieste di contributo sono avanzate dalla proprietà o dal Legale Rappresentante.

### ART. 6

#### AVVISO PUBBLICO, DOMANDE E DOCUMENTAZIONE

**Entro trenta giorni dalla delibera di Giunta di cui all’art. 2 viene reso noto, con apposito avviso, l’avvio del procedimento per l’assegnazione dei contributi, specificando il termine e le modalità per la presentazione delle istanze nonché le somme a disposizione stabilite con la delibera di cui all’art. 2, distintamente per le “Chiese ed altri edifici per servizi religiosi” e per i “Centri civici e sociali”.**

**Il bando è pubblicato per almeno 30 giorni consecutivi all’Albo Pretorio del comune e sul sito internet dell’Ente, fatte salve ulteriori forme di pubblicità che possono essere attivate dall’Amministrazione Comunale.**

**I soggetti interessati, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dall’avvenuta pubblicazione dell’avviso all’Albo Pretorio del comune, pena l’esclusione, dovranno inoltrare apposita istanza al comune, secondo il facsimile che sarà reso pubblico insieme all’avviso.**

La domanda è corredata da certificazione ai sensi del DPR 445/2000, e **contiene:**

- a) Nominativo del legale rappresentante del soggetto che richiede il contributo e l’individuazione dell’intervento per il quale è richiesto il contributo stesso;
- b) Per i “Centri civici e sociali, le attrezzature culturali e sanitarie” è allegata copia dello statuto dell’ente o associazione ed estremi dell’iscrizione all’Albo delle Associazioni o all’Albo del Volontariato;
- c) Nominativo del proprietario dell’immobile;
- d) Progetto di massima dell’intervento, avente i contenuti minimi richiesti per l’ottenimento dei titoli abilitativi in materia edilizia;

e) Computo metrico:

**e1) (per le opere da realizzare) computo metrico estimativo**, redatto sulla base del vigente **Prezzario della Regione Toscana**, con l'indicazione dell'importo complessivo delle opere rispetto alle quali è richiesto il contributo; **Per le opere quantificate "a corpo" è previsto uno specifico elaborato tecnico-grafico giustificativo dell'importo.**

**e2) (per le opere già realizzate) computo metrico consuntivo**, redatto sulla base del vigente **Prezzario della Regione Toscana**, con l'indicazione dell'importo complessivo delle opere realizzate rispetto alle quali è richiesto il contributo. **Per le opere quantificate "a corpo" è previsto uno specifico elaborato tecnico-grafico giustificativo dell'importo.**

f) Il termine di inizio e fine dei lavori;

g) Estremi del titolo abilitativo alla realizzazione dell'intervento, se già **formato/rilasciato**, ovvero impegno alla presentazione dello stesso;

h) Documentazione giustificativa delle spese eventualmente già sostenute (fatture) esplicitamente ed univocamente riferite alle opere per le quali è richiesto il contributo;

i) Dichiarazione circa l'esistenza o meno di altre forme di finanziamenti, pubblici o privati, richiesti o ottenuti, con l'indicazione del soggetto finanziatore e dell'entità del contributo.

L'avvenuta esecuzione dei lavori, la loro conformità rispetto alle norme vigenti (da produrre con le modalità previste dalla disciplina edilizia), la congruenza economica rispetto ai computi metrici estimativi ed ai documenti giustificativi di spesa, sarà attestata dal legale rappresentante del soggetto richiedente il contributo e sottoscritta da tecnico abilitato.

**L'amministrazione può richiedere documentazione integrativa, nel caso lo ritenga opportuno.**

## ART. 7

### CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI

Le domande di cui all'art. 7 **6** sono esaminate da una Commissione, composta dal Dirigente del Servizio Pianificazione Urbanistica (presidente), dal Responsabile **dei Servizi Risorse** e dal Responsabile **del Progetto edilizia e Suap** nonché dal Responsabile **dei Servizi al Cittadino** e dal Responsabile dell'Ufficio **Servizi sociali e politiche di coesione**.

La Commissione, esaminate le domande pervenute, entro **novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze**, provvede alla **formazione dell'elenco dei soggetti cui viene assegnato il contributo**.

L'assegnazione avviene anche sulla valutazione dell'effettiva presenza dei soggetti interessati nell'ambito del comune e della loro reale consistenza organizzativa.

**L'assegnazione dei contributi** sarà ripartita in modo da evitare la polverizzazione dei contributi e per garantire gli interventi più significativi, anche in considerazione del valore sociale e culturale eventualmente connesso a ciascuna opera.

Per l'attribuzione dei contributi sono seguiti i criteri di cui alla deliberazione dell'art. 2, nonché i seguenti criteri, **che dovranno tener conto dei seguenti punti:**

a) Allo scopo di impedire la polverizzazione degli interventi, è stabilita una soglia minima di contributo pari al 10% del totale, disponibile annualmente secondo le determinazioni di cui all'art. 3, al di sotto della quale è esclusa l'assegnazione;

**a1) Nel caso l'ammontare disponibile sia inferiore al totale degli importi delle singole domande si procederà ad erogare a ciascuna richiesta il 10 (dieci)% del totale disponibile (purché l'importo dei lavori comprensivo di I.V.A. non sia inferiore a tale cifra) sulla base di una graduatoria determinata secondo le disposizioni del presente articolo, fino alla concorrenza delle somme a disposizione, ed a distribuire la quota residua in modo proporzionale rispetto all'importo degli interventi proposti da ciascun richiedente.**

**a2) Nel caso, invece, le somme disponibili siano superiori al totale degli importi delle singole domande, il contributo andrà a coprire una percentuale pari al 40 (quaranta) % del costo dell'intervento da effettuarsi.**

**a3) nel caso le somme disponibili siano superiori al totale delle singole domande, il contributo potrà coprire l'intero costo dell'intervento effettuato/da effettuarsi, qualora l'immobile interessato dai lavori sia di proprietà comunale oppure sia stato concesso in diritto di superficie al richiedente il contributo.**

b) sono prioritari gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro, e di ristrutturazione edilizia, così come definiti dalla disciplina edilizia regionale, finalizzati a:

- interventi sulle coperture e alle strutture in genere, finalizzati all'adeguamento sismico, all'eliminazione di materiali nocivi o pericolosi, atti comunque a garantire la conservazione fisica dell'immobile;
- interventi di messa a norma degli impianti tecnologici;
- interventi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche;
- interventi diretti ad adeguare gli edifici alle norme sul contenimento dei consumi energetici, anche mediante impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;

c) non sono ammessi a contributo gli interventi che hanno già beneficiato di contributi nei tre anni precedenti, salvo i casi in cui siano stati preventivamente accolti programmi pluriennali di intervento;

**d) sono prioritari gli interventi edilizi già realizzati e completati alla data di presentazione della domanda, purché la data di inizio lavori non sia antecedente i tre anni la medesima data di presentazione.**

Le istanze, che non siano state integrate nel termine di trenta giorni dalla data di ricevimento dell'eventuale richiesta di integrazioni, saranno escluse dall'assegnazione.

Le istanze di contributo pervenute oltre il termine stabilito nel bando non possono essere accolte, ad eccezione delle opere relative agli "Edifici di culto ed altri edifici per servizi

religiosi” aventi ad oggetto immobili o porzioni di essi direttamente fruibili dalla collettività per l'esercizio del culto.

**Ad eccezione delle opere relative agli “Edifici di culto ed altri edifici per servizi religiosi” aventi ad oggetto immobili o porzioni di essi direttamente fruibili dalla collettività per l'esercizio del culto, qualora l'importo del contributo sia superiore a € 10.000,00, ancorché frazionato in più annualità, è prescritto atto unilaterale d'obbligo registrato e trascritto, ove il proprietario dell'immobile si impegna a mantenere la destinazione d'uso per almeno dieci anni dalla data di ultimazione dei lavori.**

## **ART. 8**

### **PROCEDURE PER L'ASSEGNAZIONE E L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI**

**L'ufficio competente provvede, successivamente alla conclusione dei lavori della Commissione, ad approvare con atto dirigenziale l'elenco dei soggetti cui viene assegnato il contributo, curando altresì gli adempimenti consequenziali.**

**Gli atti autorizzativi degli interventi edilizi dovranno essere depositati entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di comunicazione dell'ammissione a contributo.**

**Le richieste di erogazione delle somme assegnate devono essere presentate:**

- a) entro tre mesi dalla comunicazione di ultimazione dei lavori, nel caso di opere da realizzare.**
- b) entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento dirigenziale dell'assegnazione del contributo, nel caso di opere realizzate.**

**Il contributo assegnato è erogato, con Provvedimento Dirigenziale, a fronte della presentazione della seguente documentazione:**

- a) comunicazione di ultimazione lavori nel rispetto dei termini dei titoli abilitativi edilizi;**
- b) certificato di conformità dell'opera al progetto contenuto nel titolo abilitativo, a firma di professionista abilitato;**
- c) documentazione giustificativa della spesa sostenuta (fatture);**

**Il pagamento del contributo è effettuato sulla base della documentazione giustificativa della spesa sostenuta. Se necessario il contributo è ricalcolato, prendendo a base l'effettiva spesa sostenuta ed applicando i parametri previsti all'art. 7.**

**Il Comune può disporre un sopralluogo dei propri tecnici per la verifica dei lavori eseguiti.**

## **ART. 9**

### **DECADENZA, REVOCA, ARCHIVIAZIONE**

**Nell'ipotesi in cui i soggetti che richiedono i contributi non rispettino le previste scadenze, la loro istanza di contributo sarà archiviata senza ulteriori formalità.**

**Sono casi di decadenza dall'assegnazione dei contributi:**

**a) mancata presentazione dei titoli abilitativi edilizi entro sei mesi dalla data di comunicazione dell'ammissione a contributo;**

**b) mancato rispetto dei termini di inizio o di ultimazione dei lavori stabiliti dai titoli, fatte salve eventuali proroghe formalmente concesse;**

**Il contributo è revocato e viene recuperata la somma eventualmente già erogata, gravata di interessi legali:**

**a) nel caso in cui in sede di liquidazione emerga l'esecuzione di interventi difformi dal progetto di massima allegato alla domanda di cui all'art. 6;**

**b) nel caso di esecuzione di lavori in assenza dei titoli abilitativi edilizi ovvero in difformità dagli stessi;**

**c) nel caso di mancato rispetto del vincolo di destinazione d'uso per il periodo considerato nell'atto d'obbligo sottoscritto ai sensi dell'art. 8.**

## **ART. 10**

### **DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

Le disposizioni del presente Regolamento si applicano all'annualità successiva alla data di approvazione.

Il presente Regolamento ha efficacia fino alla emanazione di nuova disciplina regionale così come stabilito dalla L.R. n. 65/2014, Art. n. 184 comma 4;

**In caso di modifiche o integrazioni della normativa sovraordinata, che non richiedono specifici atti di adeguamento, le norme sopravvenute si intendono direttamente recepite nel Regolamento, anche in assenza di esplicito atto di recepimento.**

**I tempi e le scadenze indicate nel presente Regolamento sono di tipo perentorio.**

**Le somme accantonate con le finalità di cui al presente regolamento e già oggetto di avvisi pubblici adottati dall'Amministrazione Comunale alla data di entrata in vigore dello stesso vengono erogate in base ai criteri indicati nei bandi e nel previgente regolamento comunale.**

**Il presente Regolamento diviene efficace contestualmente all'esecutività del relativo provvedimento di approvazione del Consiglio Comunale.**